



## Segreteria Generale Nazionale

PEC. @prot. n. 0876/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.

Trani, 6 Ottobre 2021

Comparto Sicurezza e Difesa, Polizia Penitenziaria e Polizia di Stato, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica - Funzioni Locali, Enti, INPS, INAIL, Dirigenza, Settore Commercio, Turismo e Privato, GPG Sicurezza Priv., Edilizia, Metalmeccanici  
**Urgente a vista**

**Al Dott. Alessandro Leopizzi**

Direttore Generale del personale e della formazione  
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,  
del personale e dei servizi  
Ministero della Giustizia

Roma

p.e.c.: [prot.dog@giustiziacert.it](mailto:prot.dog@giustiziacert.it)

Egregio Direttore Generale,

un importante numero di Associati a questa Federazione Sindacale Co.S.P. (Coordinamento Sindacale Penitenziario) ha inviato - per la via gerarchica - in armonia ed ossequio alle indicazioni della Sua autorevole nota del 14 aprile u.s. (registrata presso la Suprema Corte di Cassazione al numero di protocollo 6427/21/E in data 15/04/2021), un'istanza indirizzata al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio III - Concorsi e inquadramenti finalizzata ad un adeguamento *dell'assegno ad personam* percepito nella qualità di ex dipendenti dell'Ente Pubblico Strumentale alla Croce Rossa Italiana (E.S.A.C.R.I.) e transitati in mobilità obbligatoria a decorrere dal 01/09/2016, presso il Ministero della Giustizia, per effetto del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in applicazione dell'articolo 1, commi 425, 426, 427, 428 e 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Trattandosi di personale transitato in mobilità obbligatoria, il legislatore ha riservato al personale ex CRI, la conservazione dell'identico trattamento economico goduto sino alla data del trasferimento ad altra Amministrazione, a prescindere dal nuovo inquadramento economico assunto presso la nuova amministrazione.

Orbene, la differenza emergente tra il vecchio ed il nuovo trattamento economico dei dipendenti ex CRI deve essere compensata dal riconosciuto assegno ad personam riassorbibile per il cui ammontare - più volte - è stata segnalata l'erronea decurtazione nella 13a mensilità per gli anni 2016/2017/2018/2019 e 2020 della parte di assegno ad personam riferita all'indennità di Ente.

\*\*\*\*\*

**FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -**

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail [segretariogeneralecoosp@gmail.com](mailto:segretariogeneralecoosp@gmail.com) - [relazionisindcosp@libero.it](mailto:relazionisindcosp@libero.it) -

[segreteriageneralecoosp@pec.it](mailto:segreteriageneralecoosp@pec.it) web : [www.cospsindacato.it](http://www.cospsindacato.it) Telefono 3355435878



## Segreteria Generale Nazionale

All'atto del transito in mobilità obbligatoria del proprio personale verso altre Amministrazioni dello Stato, l'Ente Strumentale della Croce Rossa Italiana – E.S.A.C.R.I. - ha inviato a tutte le Amministrazioni Pubbliche destinatarie di personale ex C.R.I., una certificazione a firma del Capo Dipartimento Risorse Umane con la quale oltre a quantificare il Trattamento Economico mensile in godimento specificava che, "l'assegno ad personam riassorbibile" deve essere aumentato, esclusivamente per la tredicesima mensilità, dell'importo dell'indennità di ente in godimento presso la Croce Rossa Italiana. Anche se l'indennità di ente ovvero l'analoga "indennità di amministrazione" prevista per il Comparto Ministeri all'art. 33 del C.C.N.L. del 16/02/1999 e s.m.i. viene corrisposta per dodici mensilità e, pertanto, non può essere inclusa quale elemento della tredicesima mensilità, l'Amministrazione della Giustizia - avendo scorporato/sottratto dall'assegno ad personam nei dodici mesi dell'anno tale elemento retributivo - errando, diminuisce l'assegno ad personam della 13° mensilità.

Si vuole evidenziare che tale adeguamento dell'assegno ad personam non è quindi da considerarsi un incremento ma unicamente un ricalcolo su base annua dell'assegno stesso che nel passaggio dall'Ente C.R.I. al Comparto Giustizia deve essere riassorbito esclusivamente con i miglioramenti economici contrattuali altrimenti deve essere erogato nella sua interezza.

Alla data odierna, tuttavia, benché il personale di cui trattasi abbia rigorosamente rispettato le disposizioni della Sua nota avente per oggetto: "*Istanze dei dipendenti. Necessità di inoltro per via gerarchica*", **dopo oltre 60 giorni**dall'istanza – ritualmente presentata – **non è stato dato alcun riscontro.**

Con stupore questa Federazione Sindacale Co.S.P. deve rilevare l'assenza di qualsiasi risposta (positiva o negativa) da parte dell'Amministrazione destinataria delle istanze.

Per quanto sopra esposto, richiamando quanto sancito dall'art. 97 della Costituzione e dall'art. 1 della Legge 241/1990 e ss.mm.i., **Le chiediamo- un autorevole intervento** - affinché sia dato cortese urgente riscontro alle istanze del personale sopracitato.

Cordialità: IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  
DOMENICO MASTRULLI

\*\*\*\*\*

**FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -**

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail [segretariogeneralecoosp@gmail.com](mailto:segretariogeneralecoosp@gmail.com) - [relazionisindcosp@libero.it](mailto:relazionisindcosp@libero.it) -

[segreteriageneralecoosp@pec.it](mailto:segreteriageneralecoosp@pec.it) web : [www.cospsindacato.it](http://www.cospsindacato.it) Telefono 3355435878